



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Tivoli

Tivoli, 8 aprile 2021

Alle Colleghe e Colleghi
Alla Direttrice dell'Ufficio Gestione Risorse
Alla funzionaria responsabile dell'Ufficio Statistiche e innovazione
Alle Responsabili delle Segreterie dei Magistrati

E p. c. al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di

R O M A

al Sig. Presidente del Tribunale di

T I V O L I

al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli

Al Sig. Presidente della Camera Penale di

TIVOLI

OGGETTO: prime indicazioni sulle nuove disposizioni relative al deposito, digitale e analogico, degli atti penali di cui al d.l. n. 44/2021, in vigore dal 1° aprile 2021.

Il d.l. 1° aprile 2021 n. 44, pubblicato nella G.U. del 1° aprile 2021 ed entrato in vigore nella medesima data, contiene, all'art. 6, alcune disposizioni di interesse per il deposito, digitale e analogico, degli atti nel processo penale¹.

¹ Queste le disposizioni di interesse:

Art. 6.

Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

OMISSIS

d) all'articolo 24:

1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.»;

Via Antonio del Re n. 24, 00019 Tivoli RM

Tel. 0774/414255 PEC segreteria.procuratore.procura.tivoli@giustiziacert.it



In attesa di un adeguato approfondimento della nuova normativa, possibile solo dopo una prima applicazione e, soprattutto, della conversione in legge, sembra opportuno esporla affrontando in estrema sintesi alcuni aspetti pratici.

1. Differimento della normativa speciale al 31 luglio 2021

E' differita (dal 30 aprile 2021) al 31 luglio 2021 l'applicabilità della normativa speciale contenuta nell'art. 24 d.l. n. 137/2020, conv. dalla l. n. 176/2021² (oggetto di regolamentazione da parte di questa

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2 *-bis*. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, è segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale.

2 *-ter*. Nei casi previsti dal comma 2 *-bis*, fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. L'autorità giudiziaria può autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali.»;

3) al comma 4, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

OMISSIS

² Questo il testo vigente dell'art. 24 citato, con in grassetto le modifiche apportate dal d.l. n. 44/2021:

Art. 24 d.l. n. 137 conv. l. n. 176/2020

Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415 - bis , comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento , anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. rilevanti in materia di finanza pubblica. **Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza².**

2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.

«2 *-bis*. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, è segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale².

2 *-ter*. Nei casi previsti dal comma 2 *-bis*, fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. L'autorità giudiziaria può autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali².

3. Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.

4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.

5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.

6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.



Procura col decreto n. 3/2021, reperibile su <https://www.procura.tivoli.giustizia.it/allegatinews/14552.pdf>.

Dunque, l'efficacia di quanto previsto dal citato decreto n. 3/2021 di questa Procura è differito al 31 luglio 2021.

2. Tempestività del deposito eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

Si prevede la tempestività del deposito (obbligatorio) a mezzo portale processo telematico previsto dall'art. 24, commi 1 e 2, d.l. n. 137/2020 cit., "quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza".

Si tratta, in sostanza, di una *copertura normativa* a quanto già avviene nella prassi in considerazione della funzionalità 24 ore su 24 del portale e che ripercorre quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 24 d.l. n. 137/2020.

Dunque, nulla deve prevedersi con riferimento a tale disposizione.

3. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico.

Si introducono alcune disposizioni sul malfunzionamento del portale del processo penale telematico.

Il malfunzionamento è attestato e segnalato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

Si prevede una forma legale di conoscenza, visibile all'avvocatura dallo stesso portale. Naturalmente, in concreto, l'avvocato verificherà il malfunzionamento e poi potrà leggere l'attestazione del DGSIA. Per la Procura il malfunzionamento viene comunicato via PEC dal DGSIA e trasmesso alle singole articolazioni interne dall'Ufficio USI.

Il malfunzionamento costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 c.p.p.

Pertanto, la parte ha diritto alla restituzione nel termine, attivando il procedimento previsto dal citato art. 175 c.p.p.

Limitando l'attenzione a quanto si riflette sull'azione della Procura, tenuto conto dell'automaticità della causa di forza maggiore e dell'assenza di discrezionalità in capo all'AG, per evitare inutili adempimenti burocratici - che costituirebbero un *peso* per l'avvocatura, per il personale amministrativo e per i magistrati - ritengo di prevedere **tempestivi i depositi di istanze e documenti ex art. 415-bis c.p.p. ritardati a causa di detto malfunzionamento. Pertanto, qualora il termine scada in un giorno compreso nel periodo in cui si è verificato il malfunzionamento, il difensore inserirà i citati documenti il primo giorno utile ovvero il giorno della riattivazione del portale e preciserà (anche nello stesso documento) che il ritardo è stato dovuto al malfunzionamento attestato dal Direttore del DGSIA. Per la Procura della Repubblica detto deposito si ritiene automaticamente rimesso in termini e tempestivo senza necessità di alcun provvedimento da parte del PM assegnatario.**

Nel caso di istanze comunque pervenute (a mezzo portale, con deposito a mano, a mezzo PEC dedicata) si disporrà il non luogo a provvedere operando la remissione in termini automatica.

Per le istanze di opposizione all'archiviazione (comunque pervenute: a mezzo portale, deposito a mano, PEC dedicata) ogni determinazione deve ritenersi rimessa al Gip ed eventuali istanze pervenute saranno trasmesse al Gip.

E' consentito all'autorità giudiziaria procedente, fino alla riattivazione dei sistemi, autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico.

In considerazione di quanto ora previsto in tema di automatica remissione in termini, la disposizione per il PM appare di scarsa applicabilità, dovendo comunque privilegiarsi il deposito telematico in considerazione della normativa emergenziale (limitare gli accessi in Ufficio). Pertanto, i PM



assegnatari dei procedimenti, titolari della potestà autorizzatoria, sono invitati ad autorizzare detti depositi con particolare cautela, anche rinviando per il rigetto all'automatica rimessione in termini descritta in precedenza.

I provvedimenti adottati dal PM assegnatario saranno comunicati al Procuratore della Repubblica a fini conoscitivi.

Per l'autorizzazione al deposito delle istanze di opposizione all'archiviazione si individua, allo stato, la competenza del Gip, cui andranno trasmesse le eventuali istanze pervenute³.

4. L'autorizzazione al deposito in forma analogica (presso l'Ufficio)

Si prevede, in linea generale, che l'autorità giudiziaria possa autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per *ragioni specifiche ed eccezionali*.

La disposizione deve essere interpretata e attuata tenendo conto:

- che contestualmente sono state inserite specifiche norme dirette a disciplinare il malfunzionamento del portale;
- che sono adoperate parole che tendono a limitare fortemente la facoltà autorizzatoria dovendo ricorrere ragioni sia *specifiche* che *eccezionali*.

Pertanto, deve ritenersi:

- a) che non costituiscano ragioni idonee quelle fondate sul malfunzionamento del deposito telematico, potendo il difensore avvalersi dell'apposita procedura, peraltro per la Procura ritenuta idonea automaticamente per quanto previsto al par. 3;
- b) che non costituiscano ragioni idonee quelle fondate sulla difficoltà nell'utilizzo del portale, non potendo queste ritenersi né specifiche né eccezionali;
- c) che possano costituire ragioni idonee solo quelle, opportunamente documentate, tali da impedire concretamente di assolvere all'adempimento e non superabili con l'ordinaria diligenza.

Il provvedimento, di competenza del PM assegnatario, andrà adottato, previo deposito (presso l'Ufficio ovvero alla PEC dedicata depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it (è esclusa la possibilità di utilizzare altre PEC dell'Ufficio ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l. n. 137/2020) di istanza motivata e documentata, con la tempistica compatibile con l'ordinaria attività.

Dunque, l'urgenza di provvedere non potrà essere desunta dalla scadenza di un termine atteso che il malfunzionamento del portale è autonomamente disciplinato e opera, comunque, il disposto dell'art. 175 c.p.p.

Solo l'autorizzazione concessa rende valido il deposito; pertanto, se l'istante allega i documenti alla richiesta, si assume l'onere della inutilità dello stesso nel caso di rigetto.

Il provvedimento sarà comunicato al Procuratore della Repubblica a fini conoscitivi.

Cordiali saluti.

Il Procuratore della Repubblica

dott. Francesco Menditto

F.to

³ Pur se potrebbe ravvisarsi la competenza del PM essendo presso tale Ufficio depositato l'atto, si propende per la competenza del Gip, sia perché non è agevole ritenere *autorità giudiziaria procedente* il PM che, con la richiesta di archiviazione, ha assunto le proprie determinazioni, sia perché l'erronea individuazione della competenza potrebbe essere rilevata successivamente dal Gip, comportando l'inammissibilità dell'opposizione.